

S T U D I O L E G A L E

Lavoro – civile – amministrativo

Avv. GIUSEPPE TOMASSO

Patrocinante in Cassazione

Via Virgilio, 81/A - 03043 CASSINO (FR)

Tel. e Fax 0776.24945 Pec: studiolegaletomasso@pec.avvocatocassino.it

Al Direttore Generale ASL Frosinone
Dott. Stefano LORUSSO

Al Direttore Amministrativo ASL FR
Dott.ssa Pierpaola D'Alessandro

Scrivo in nome per conto e nell'interesse della OS Fials di Frosinone, in persona del Segretario Provinciale, D'Angelo Francesco, per esporre e segnalare quanto di seguito. Con delibera n 154 del 05 febbraio 2020, codesta azienda ha provveduto a disporre la liquidazione del Fondo di Risultato nei confronti della dirigenza tecnica professionale ed amministrativa, quale quota performance anno 2018.

Ebbene, risulta che tale quota sia liquidata anche nei confronti della dirigenza amministrativa con contratto a tempo determinato ex art. 15 septies dlgs n.502/1992 (dott.ssa Katuscia Lai e dott.ssa Caira Monica).

Tale riconoscimento risulterebbe del tutto illegittimo atteso che, **da un lato grava, illegittimamente, sul fondo contrattuale** e, dall'altro, il personale ex art 15 septies non risultando dipendente a tempo indeterminato rimane escluso atteso che il trattamento economico attribuito è omnicomprensivo. L'Aran in proposito ha precisato che il trattamento economico grava sul bilancio e giammai dal fondo contrattuale:

CCNL 8 giugno 2000

Art. 62 area SPTA

a) Quali sono i requisiti che devono essere posseduti per il conferimento di un incarico a tempo determinato? Qual è il trattamento economico da corrispondere?

Il riferimento all'art. 19 comma 6 del d.lgs. 29/1993 (ora d.lgs. 165/2001) contenuto nell'art. 63 comma 5, secondo periodo del CCNL 8 giugno 2000 dell'area SPTA, come si evince dal contesto letterale nel quale è incluso, è riferito esclusivamente ai requisiti richiesti per l'assunzione che, previamente determinati dall'azienda, sentiti i sindacati, possono essere integrati con quelli stabiliti dalla normativa statale richiamata. Il trattamento economico dei dirigenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 15 septies del d.lgs. 502/1992 è invece quello previsto per i dirigenti del SSN come si evince sempre dal chiaro contesto letterale dei successivi periodi della disposizione che prevedono per la copertura dei costi il congelamento di un numero corrispondente di posti di **dirigente e pongono a carico del bilancio l'eventuale eccedenza rispetto al minimo contrattuale esclusivamente per la retribuzione di posizione. Ogni diversa interpretazione comporta oneri aggiuntivi che ricadono sulla diretta responsabilità dell'azienda.**

Qual'è il trattamento economico dei dirigenti con contratto ex art. 15 septies del d.lgs. n. 502 del 1992? Può essere maggiore di quello degli altri dirigenti?

Ai dirigenti, ai quali siano stati conferiti dalle aziende incarichi a tempo determinato previsti dall'art. 15 – septies del D.lgs. 502/1992 e s.m.i., spetta il trattamento economico espressamente e chiaramente stabilito dal comma 5 degli articoli 62 e 63 del CCNL 8 giugno 2000, rispettivamente

dell'area della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa.

In particolare agli stessi è attribuibile la retribuzione di posizione prevista dall'azienda sulla base della graduazione delle funzioni, con la precisazione che la parte eccedente la retribuzione di posizione unificata contrattuale **grava sul bilancio dell'azienda**, indipendentemente dalla disponibilità del relativo fondo contrattuale.

Peraltro, risulta corrisposta la medesima quota anche al dott. Vincenzo Brusca che, nel 2018 rivestiva l'incarico di Direttore amministrativo aziendale allorquando percepiva la relativa retribuzione che risulta onnicomprensiva, mantenendo, tuttavia, contestualmente (ed illegittimamente), anche la conduzione della struttura complessa (tra l'altro con evidente profili di conflitto di interessi tra controllore e controllato). La percezione della retribuzione di direttore amministrativo aziendale non consentirebbe di percepire alcun'altra somma quale dirigente.

La corresponsione di somme non dovute, per le ragioni anzidette, comporterebbe responsabilità dirette e personali, per cui si chiede procedersi alla revoca immediata di tale determinazione.

Si rimane in attesa di riscontro al fine di evitare ulteriori iniziative.

Frosinone 11 febbraio 2020

Il Segretario Provinciale Fials
D'Angelo Francesco



avv. Giuseppe Tomasso

